

aspetto, pure il carattere di garanzia; imperocchè, se noi accordiamo tale facoltà soltanto al sindaco, che cosa ne avverrebbe?

Che il sindaco, per qualsiasi motivo, fosse pure per malumore, potrebbe rifiutare a chi lo richiedesse il certificato di notorietà senza una giusta ragione. Egli è perciò che noi, nel sindaco, non consideriamo che la parte che egli riveste come ufficiale pubblico, e gli affidiamo l'assunzione delle testimonianze. Se i dubbi dell'onorevole Merizzi possono essere esagerati, non devono però trasandarsi del tutto nel prendere per parte nostra, quelle garanzie che siano convenienti in un atto che ha una indubbia importanza.

Quindi la Commissione insiste nel mantenere l'articolo quale fu redatto.

In quanto poi alla sostituzione della parola *Giunta* a quella di *sindaco*, mi pare che ciò abbia poca significazione, in quanto che quando si parla di sindaco, si intende il potere esecutivo, il quale viene esercitato o dal sindaco personalmente, o dal suo delegato. Non mi pare quindi conveniente di fare questa variazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Perdoni la Commissione se, partendo dallo stato attuale delle cose, in cui si va persino ad un'azione giuridica contro l'agente finanziario che facesse una voltura d'intestazione senza il consenso delle parti, sono un po' meticoloso su questo articolo.

Io, non lo nascondo, sono impressionato dalle cose dette dall'onorevole Corapi, e prego la Giunta a prendere in esame la questione sotto quest'altro punto di vista.

L'articolo, come è redatto, autorizzerebbe la voltura sulla presentazione di un certificato di notorietà fatto da quattro testimoni. Ora in ciò trovo un pericolo contro il quale dobbiamo premunirci. E per premunirci dobbiamo badare a tutto e possiamo anche fare delle supposizioni. Or bene, tante volte può avvenire che si trovino dei testimoni con pagamento, e anche dei testimoni che vengano ad attestare queste cose senza neppure misurarne tutta la portata.

Invece il sindaco è pur sempre una persona ragguardevole, è una delle più autorevoli del comune dovendo essere nominato dagli elettori per far parte del Consiglio comunale, ed esser scelto dal Governo.

Dunque io prego la Camera di considerare se, pur mantenendo la semplicità della cosa, non sia più sicura la responsabilità del sindaco che quella di quattro testimoni.

Il sindaco almeno per noi è un personaggio importante, mentre i quattro testimoni possono essere quattro individui qualunque, della cui moralità non abbiamo nessuna guarentigia.

Poichè ho la parola, presenterei una piccola osservazione all'articolo 3.

Questo articolo comincia: « Per tutte le intestazioni

anteriori alla pubblicazione, ecc. » Mi sembra che sarebbe più chiaro il dire: « Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi e sostituirsi in catasto, anteriormente alla pubblicazione della legge, ecc. »

Propongo quindi quest'emendamento all'articolo 3.

ALLI-MACCARANI. Mi permetto di osservare all'onorevole Righi, che io non faceva una questione di eleganza di stile, ma bensì una questione di proprietà di lingua, e credo che in questo caso sia assolutamente necessario usare il vocabolo *passaggio* o *voltura*.

Lo ringrazio poi del complimento che mi ha rivolto col dirmi autorevole in lingua, ma io non posso accettarlo nè per me, nè per le provincie toscane, perchè credo che la lingua italiana la conoscono tutte le provincie d'Italia.

I Toscani saranno più pratici dell'uso della lingua, ma la conoscenza della lingua la possono possedere ugualmente gli uomini culti delle altre provincie italiane. Però ripeto che ringrazio l'onorevole relatore della gentilezza che ha voluto usare a me in riguardo della provincia in cui sono nato.

Mi si permetta ora di entrare nella questione di questo benedetto atto di notorietà.

In primo luogo, mi sembra che dicendo *notorietà di possesso* si può aprire il campo alla frode. Infatti può darsi il caso che il proprietario si trovi lontano, e quelli del vicinato, i quali non hanno visto spadroneggiare altri che l'affittuario, il contadino, possono credere questo il proprietario, epperò attestare che a suo favore deve farsi la voltura. I testimoni debbono dichiarare che il fondo appartiene assolutamente alla persona che indicano, perchè è vero che la voltura catastale non indica nè prova il trasferimento del dominio di proprietà, ma dà però una presunzione, ed anche questa presunzione dobbiamo andare adagio a facilitarla con la legge che ora compiliamo.

Ritengo poi che quando si tratta di atti come quelli di notorietà, i quali possono avere conseguenze civili, piuttosto che farli compire davanti al sindaco, debba darsene il mandato ai pretori. Il pretore avrà più pratica, sarà più in grado dei suoi studi di richiedere ai testimoni la prova specifica che occorre, e non si lascerà facilmente condurre da asserzioni generali, le quali siano determinate da errore o da poca sincerità. Questo è il mio parere, senza che per altro io intenda di formulare una speciale proposta, rilasciando alla Commissione, se crede, di prenderne l'iniziativa.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Sono diversi gli emendamenti proposti a questo articolo.

Anzitutto l'onorevole ministro delle finanze ha proposto che le prime parole dell'articolo sieno cancellate e sostituite dalle seguenti: « Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi e sostituirsi nei catasti anteriormente, ecc. »

Questo l'accetta la Commissione?

RIGHI, relatore. Accetta.